

CAMERA DEI DEPUTATI N. 564

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VINCENZO MANCINI, AZZOLINI, FOSCHI, ARMELLIN, CACCIA, CAFARELLI, CARLO CASINI, COLONI, CORSI, LUIGI RINALDI, FIORI, LUCCHESI, MANFREDI, MELELEO, MENSORIO, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, SARETTA, SILVESTRI, URSO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ALESSI, BORRA, CARELLI, PIERFERDINANDO CASINI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CILIBERTI, SILVIA COSTA, DEL MESE, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, GALLI, GITTI, LEONE, LIA, MALVESTIO, NUCCI MAURO, PATRIA, PERANI, ROSINI, TANCREDI, TORCHIO, VAIRO, CIMMINO, GELPI, LOIERO, PISICCHIO, SAPIENZA, TEALDI, BRUNI, D'ALIA, GOTTARDO, CECERE, RIVERA, BINETTI

Modifiche alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, concernente istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici. Istituzione del Fondo di previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica

Presentata il 6 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Prima la legge 5 luglio 1961, n. 579, poi la legge 22 dicembre 1973, n. 903, che ha abrogato la precedente, hanno risolto il problema dell'inserimento del clero italiano nel sistema previdenziale, problema che da tempo for-

mava oggetto di dibattito e contrasti in sede politica, data la peculiarità dei soggetti destinatari della norma e la difficoltà di inquadrare dal punto di vista giuridico l'attività che doveva porsi alla base del rapporto assicurativo.

La normativa richiamata, con l'istituzione del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia per il clero, ha dato alla categoria un definitivo assetto previdenziale assolvendo al preciso precetto costituzionale che vuole che sia garantito a tutti i cittadini che lavorano il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia, invalidità e vecchiaia.

Destinatari di tali disposizioni sono stati, peraltro, unicamente gli appartenenti al « clero secolare » e, con la legge 5 luglio 1961, n. 580, i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, mentre sono stati esclusi tutti gli appartenenti a famiglie religiose che vivono secondo una « regola » e che svolgono attività di tutto rilievo per la comunità nazionale nel campo sociale, educativo, sanitario, e che meritano, per la loro natura e rilievo sociale, una completa ed esauriente tutela previdenziale, così come questa è garantita alla generalità dei lavoratori, siano essi subordinati o autonomi.

È da notare, inoltre, che molte prestazioni degli appartenenti alle famiglie religiose, quali ad esempio quella della direzione di parrocchie, assumono un ruolo per nulla dissimile da quello svolto dal « clero secolare ».

Appare quindi necessario, in armonia con il costante orientamento del legislatore, estendere il campo di applicazione del sistema di sicurezza sociale ricomprendendovi una categoria che vanta, a buon diritto, i titoli per partecipare al sistema stesso ed evitare così che cittadini che hanno dedicato la propria attività ed il proprio lavoro in favore della collettività restino privi di tutela al verificarsi dello stato di bisogno.

Né al riguardo può assumere rilievo, sia formale sia sostanziale, l'obiezione che gli interessati sono ospitati nelle case delle famiglie religiose, dato che tali obiezioni non rivestono, ai fini che qui interessano, fondamento giuridico e non tengono conto né della precarietà delle entrate di tali famiglie religiose, né del fatto che quando i « religiosi » non sono più in grado di partecipare al proprio e altrui sostentamento, divengono soggetti passivi,

sul piano amministrativo, ai quali la famiglia religiosa è tenuta a provvedere.

Ancora più grave è la posizione dei membri che abbandonano l'istituto di appartenenza e che si trovano a dover affrontare la vita privi di qualunque precedente copertura assicurativa.

Ad ovviare a questo stato di cose già nella X legislatura era stata presentata una proposta di legge riguardante l'istituzione del Fondo di previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.

La proposta di legge istituiva un apposito fondo assicurativo analogo a quello stabilito per il clero e i ministri del culto con le citate leggi n. 579 e 580 del 1961 destinato ai religiosi delle congregazioni maschili e femminili non altrimenti tutelati. Più precisamente si trattava delle famiglie religiose che il nuovo codice di diritto canonico (entrato in vigore il 27 novembre 1983) designa con il termine di « Istituti religiosi » e di « Società di vita apostolica ».

Si ripropone in questa sede il testo predisposto dal comitato ristretto della Commissione lavoro e non approvato definitivamente per l'anticipato scioglimento delle Camere, nella prospettiva di una sua rapida approvazione.

L'articolo 1 disciplina il sistema di finanziamento del Fondo di previdenza del clero cattolico secolare e dei ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica.

L'articolo 2 individua i soggetti tenuti all'iscrizione al Fondo di previdenza

Con gli articoli 3, 4 e 5 vengono stabiliti i contributi obbligatori e volontari dovuti al Fondo e le modalità di versamento degli stessi.

Gli articoli 6 e 7 prevedono il caso della cessazione di fatto del ministero pastorale e l'autorizzazione al versamento di contributi volontari.

I requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia sono disciplinati dall'articolo 8 mentre gli articoli da 9 a 12 fissano gli importi, la decorrenza e le modalità di

pagamento delle pensioni, richiamandosi, per quanto concerne la decorrenza e l'erogazione delle pensioni, alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 13 prevede l'aumento del contributo a carico degli iscritti.

Con l'articolo 14 viene autorizzata l'attività di patrocinio da parte della FACI.

L'articolo 15 elenca le variazioni di nomenclatura.

L'articolo 16 della proposta di legge istituisce il « Fondo di previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica » affidandone la gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Gli articoli 17, 18 e 19 determinano gli scopi del Fondo, la istituzione, la composizione ed i compiti degli organi di vigilanza.

Gli articoli 20, 21 e 22 regolamentano l'assoggettamento al Fondo ed il relativo finanziamento.

Con gli articoli da 23 a 31 vengono stabiliti i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, di invalidità, di reversibilità nonché il relativo importo, decorrenza, maggiorazione e cumulo, ed adeguamento automatico.

L'articolo 32 stabilisce gli oneri a carico dello Stato e la relativa copertura.

L'articolo 33 rivede i requisiti ridotti per la concessione della pensione nel primo periodo di applicazione della legge.

L'articolo 34 infine, estende al Fondo i benefici, le esenzioni ed i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione obbligatoria nonché le norme che regolano il contenzioso.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO CATTOLICO SECOLARE E DEI MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA E NUOVA DISCIPLINA DEI RELATIVI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

ART. 1.

(Sistema di finanziamento e riserva del Fondo).

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Il Fondo di previdenza del clero cattolico secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è ordinato in base al sistema tecnico finanziario della ripartizione ».

2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, è pari all'importo di almeno una annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

3. L'ammontare della riserva di cui al comma 2 deve essere, in sede di prima determinazione, pari all'importo di una annualità delle pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della legge.

4. Ai fini del risanamento del *deficit* patrimoniale risultante all'atto della trasformazione del sistema di finanziamento e della costituzione della riserva di cui al comma 2 sono dovuti, da parte degli iscritti, un contributo addizionale di lire 200.000 annue e, da parte dello Stato, un

contributo annuo posto a carico della Gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, di importo pari a quello dovuto dagli iscritti.

5. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il contributo dello Stato al Fondo è corrisposto nella misura e con le modalità previste dall'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Dalla stessa data cessano le forme di contribuzione dello Stato per il Fondo di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, ed agli articoli 4 e 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

6. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal Fondo stesso, ed addebita gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base al saggio adottato dall'Istituto per le gestioni dallo stesso amministrate ».

7. Al quinto comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, le parole: « con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro ».

ART. 2.

*(Soggetti all'obbligo
dell'iscrizione al Fondo).*

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo tutti i sacerdoti secolari,

nonché tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, o soggetti ad essi equiparati da leggi speciali, aventi cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi della CEE, residenti in Italia dalla data della loro ordinazione sacerdotale o dall'inizio del ministero di culto in Italia fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di invalidità a carico del Fondo stesso ».

ART. 3.

(Modalità di pagamento del contributo).

1. Le lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* per i sacerdoti cattolici secolari soggetti all'obbligo di contribuzione di cui all'articolo 5 e fruanti della remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera *a)*, e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, il contributo è versato a cura dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero, a norma dell'articolo 25, secondo comma, della legge citata, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rate bimestrali posticipate;

b) per i sacerdoti cattolici secolari soggetti all'obbligo della contribuzione di cui all'articolo 5, che non sono nel sistema del sostentamento clero a norma dell'articolo 24, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il contributo è versato dagli iscritti, in rate bimestrali posticipate, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

ART. 4.

(Cumulo dei contributi).

1. L'articolo 19 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — *(Cumulo dei contributi).* —
1. Qualora l'iscritto possa far valere con-

tributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti non sufficienti per il diritto a pensione autonoma, i medesimi sono cumulabili con quelli del Fondo.

2. Se i contributi annui versati al Fondo non danno diritto alla pensione a carico del Fondo stesso, essi sono cumulabili con quelli dell'assicurazione generale obbligatoria predetta.

3. Il cumulo di cui ai commi 1 e 2 si effettua in base alle disposizioni contenute nella legge 7 febbraio 1979, n. 29. Al predetto fine il Fondo si intende come sostitutivo della assicurazione generale obbligatoria di cui al comma 1.

4. Qualora l'iscritto non si avvalga della facoltà di cumulo dei contributi di cui al comma 1, gli stessi danno titolo alla liquidazione di una pensione supplementare con le norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti »

5. È abrogato il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903.

ART. 5.

*(Prosecuzione volontaria
dell'iscrizione al Fondo).*

1. L'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *(Prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo).* — 1. L'iscritto nei confronti del quale è venuto a cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo della iscrizione al Fondo può proseguire l'iscrizione medesima mediante versamento di contributi volontari di importo pari a quello dei contributi obbligatori.

2. La relativa domanda di autorizzazione deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. L'autorizzazione viene concessa se l'interessato può far valere nel Fondo almeno cinque contributi annui ovvero almeno tre contributi annui nel quinquen-

nio precedente la domanda di autorizzazione.

4. La facoltà di contribuire volontariamente nel Fondo può essere esercitata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di autorizzazione.

5. I contributi volontari sono versati in rate bimestrali posticipate direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità stabilite dall'istituto medesimo.

6. I contributi versati dopo la scadenza del bimestre successivo sono indebiti e vengono rimborsati d'ufficio all'interessato o ai suoi aventi causa all'atto dell'accertamento dell'indebito versamento, a meno che il ritardo sia determinato da causa di forza maggiore.

7. I contributi relativi al periodo compreso fra la data di autorizzazione e l'inizio del bimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione stessa sono corrisposti con il primo versamento ».

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non si applicano agli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già autorizzati al versamento dei contributi volontari.

3. L'articolo 10 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è abrogato.

4. La decorrenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, riguardante i sacerdoti e i ministri di culto, è differita a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tali casi l'autorizzazione ai versamenti volontari viene concessa a prescindere dai requisiti contributivi di cui al comma 3 dell'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. La regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi è ammessa senza alcun limite prescrizionale e per la stessa sono dovuti gli interessi al tasso legale.

ART. 6.

*(Cessazione di fatto
del ministero pastorale).*

1. La cessazione di fatto del ministero pastorale, anche se verificatasi prima della data di entrata in vigore della presente legge, assume rilevanza ai fini della cessazione dell'obbligo di contribuzione al Fondo, dell'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo stesso e dell'attribuzione della pensione di invalidità con le norme di cui all'articolo 13 della legge 22 dicembre 1973, n. 903.

2. La cessazione di fatto del ministero pastorale è certificata dal competente ordinario del luogo e, salvo il caso di irreperibilità, notificata dallo stesso all'interessato.

ART. 7.

(Iscritti che hanno cessato di fatto il ministero pastorale prima dell'entrata in vigore della presente legge: autorizzazione al versamento di contributi volontari).

1. Gli iscritti che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 6 possono, mediante il versamento di contributi volontari, proseguire l'iscrizione al Fondo e chiedere la regolarizzazione del periodo successivo alla data dalla quale non esercitano più le funzioni pastorali.

2. La relativa domanda di autorizzazione deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In tali casi, ai fini dell'accertamento del requisito minimo di tre contributi annui previsto dal comma 3 dell'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della presente legge per la concessione dell'autorizzazione, deve essere fatto riferimento alla data di cessazione di fatto del ministero pastorale.

4. Per la regolarizzazione del periodo pregresso sono dovuti gli interessi al tasso legale.

5. Il versamento dei contributi relativi al periodo di cui al comma 4, nonché dei relativi interessi di mora, deve essere effettuato entro il termine di 180 giorni dalla data di notifica della relativa autorizzazione; l'osservanza di tale termine è essenziale ai fini della convalida del versamento stesso.

6. I contributi versati dagli iscritti durante il vigore della precedente normativa relativamente a periodi successivi alla data di cessazione di fatto del ministero pastorale sono validi a tutti gli effetti, ovvero possono, a domanda, essere rimborsati agli interessati o agli aventi causa.

7. Nel caso in cui un sacerdote o un ministro di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica cessa di fatto il ministero pastorale, ma continua ad esercitare il ministero presso un'altra confessione religiosa, per la continuazione dell'iscrizione al Fondo è sufficiente la domanda dell'interessato e l'attestazione dei competenti organi della confessione religiosa da cui dipende.

8. Nei casi di cessazione, anche di fatto, del ministero pastorale, l'interessato o i suoi superstiti, possono chiedere la ricongiunzione nelle altre gestioni previdenziali delle posizioni assicurative del Fondo con le modalità stabilite dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della presente legge.

9. La facoltà di cui ai commi 7 e 8 è estesa ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni.

ART. 8.

*(Requisiti per il diritto
alla pensione di vecchiaia).*

1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, a domanda, quando in favore

dell'iscritto risultino versati al Fondo almeno quindici contributi annui e l'iscritto stesso abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età. La durata del servizio militare o del servizio sostitutivo civile viene calcolata come periodo di contribuzione ai fini del diritto e della misura delle pensioni a carico del Fondo ».

2. Gli iscritti, che hanno già raggiunto il sessantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge o che lo raggiungano entro il primo quinquennio da tale data, acquisiscono ugualmente il diritto alla pensione di vecchiaia anche se non possono far valere il requisito minimo contributivo di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sempreché nei loro confronti risultino versati almeno dieci contributi annui.

3. Per i soggetti, pensionati del Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi i diritti acquisiti.

ART. 9.

(Importo delle pensioni).

1. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Alle quote indicate nei precedenti commi si aggiungono, per ogni anno di contribuzione eccedente il quindicesimo, lire 18.200, fatti salvi gli aumenti derivanti dalla disciplina sulla perequazione automatica applicati ai sensi dell'articolo 20 ».

ART. 10.

(Maggiorazione della pensione di vecchiaia per effetto del differimento).

1. Nei casi in cui l'iscritto chieda che la decorrenza della pensione di vecchiaia sia fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e a tale data sia trascorso al-

meno un anno intero dalla data di conseguimento dei requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, nonché dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della presente legge, l'importo minimo della pensione viene maggiorato secondo i coefficienti previsti per le età superiori a 65 anni nella tabella *D* allegata alla legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituita dall'articolo 23-*sexiesdecies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, relativa all'assicurazione generale obbligatoria.

2. L'articolo 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è abrogato.

ART. 11.

(Decorrenza delle pensioni).

1. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dal seguente:

« La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale l'iscritto ha compiuto l'età pensionabile ovvero, nei casi in cui a tale data non risulti perfezionato il previsto requisito minimo contributivo, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale requisito viene raggiunto ».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, sono inseriti i seguenti:

« Su espressa richiesta dell'iscritto, la pensione di vecchiaia può decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

La pensione di invalidità, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda ».

ART. 12.

*(Maggiorazione delle pensioni
per ex combattenti).*

1. Ai fini del godimento del diritto alla maggiorazione dei trattamenti pensionistici per gli ex combattenti, previsto dalla legge 15 aprile 1985, n. 140, i sacerdoti secolari, nonché i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, iscritti al Fondo, sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

ART. 13.

*(Aumento del contributo
a carico degli iscritti).*

1. Il quarto comma dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma il contributo a carico degli iscritti è automaticamente aumentato in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni ».

ART. 14.

(Attività di patrocinio).

1. La Federazione tra le Associazioni del clero in Italia (FACI), rappresentata nel comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il clero cattolico secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è autorizzata all'esercizio dell'assistenza e tutela dei propri associati e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa del trattamento previdenziale previsto dagli articoli 2 e seguenti della legge 22 dicembre 1973, n. 903.

ART. 15.

(Variazioni di nomenclatura).

1. Nella legge 22 dicembre 1973, n. 903, le parole: « riduzione allo stato

laicale », « sacerdoti secolari », « clero », « ordinario diocesano », « curia vescovile », « ministero sacerdotale », sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « perdita dello stato clericale », « sacerdoti cattolici secolari », « clero cattolico secolare », « ordinario del luogo », « curia diocesana » e « ministero pastorale ».

CAPO II

FONDO DI PREVIDENZA PER I MEMBRI DEGLI ISTITUTI RELIGIOSI E DELLE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

ART. 16.

(Istituzione del Fondo di previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica).

1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il « Fondo di previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica », di seguito denominato « Fondo »; parimenti è indicato con il termine « Istituto » sia l'istituto religioso sia la società di vita apostolica.

2. Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

3. L'INPS amministra il Fondo, compila il bilancio annuale preventivo e consuntivo della gestione, facendone risultare le attività e le passività, nonché le entrate e le spese di esercizio.

4. L'INPS accredita al Fondo gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal Fondo medesimo, ed addebita gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base al saggio adottato dall'INPS per le gestioni dallo stesso amministrare.

5. Ogni cinque anni l'INPS provvede alla verifica tecnica sull'equilibrio del Fondo. In relazione alle risultanze di tale verifica la misura dei contributi individuali di cui all'articolo 21 può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di con-

certo con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 18.

6. Presso la gestione del Fondo è costituita una riserva il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, è pari all'importo di almeno una annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale data.

ART. 17.

(Finalità).

1. Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione diretta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età o sia divenuto permanentemente invalido ed una pensione indiretta o di reversibilità ai superstiti dell'iscritto o pensionato del Fondo stesso, secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 27.

ART. 18.

(Comitato di vigilanza. - Competenza).

1. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano le attività del Fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dall'applicazione delle norme stesse;

b) decidere i ricorsi in via definitiva;

c) esprimere parere sui provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del Fondo nonché sui bilanci preventivi annuali, sui rendiconti annuali e sulle periodiche verifiche tecniche.

ART. 19.

(Comitato di vigilanza. - Composizione).

1. Il comitato di vigilanza del Fondo è composto dai seguenti membri:

a) il presidente dell'INPS o un consigliere di amministrazione da lui delegato, che lo presiede;

b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata;

c) sei rappresentanti degli organismi che rappresentano gli Istituti a livello nazionale, di cui tre designati dalla Conferenza italiana superiori maggiori (CISM) e tre dalla Unione superiore maggiori d'Italia (USMI).

2. I membri del comitato di vigilanza sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; essi durano in carica per il tempo stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

ART. 20.

(Assoggettamento al Fondo).

1. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo tutti i membri di cittadinanza italiana e residenti in Italia, appartenenti a Istituti che abbiano almeno una casa religiosa nel territorio della Repubblica, a partire dall'incorporazione all'Istituto e fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di invalidità, qualunque sia l'opera prestata a favore dell'Istituto di appartenenza o sue articolazioni, anche se in attività autonomamente organizzate e aventi rilevanza esterna, purché gestite dal medesimo Istituto o da sue articolazioni.

2. L'iscritto che dal superiore venga destinato all'estero ha facoltà di chiedere la prosecuzione volontaria dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 22. Analoga facoltà spetta a chi abbandoni o venga dimesso dall'istituto, con l'assunzione a proprio carico degli oneri assicurativi.

3. In caso di passaggio ad altro istituto, il superiore locale del nuovo istituto è tenuto a darne notizia all'INPS ai fini degli adempimenti di cui alla presente legge.

4. Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo i soggetti iscritti ad altri Fondi pensionistici obbligatori od autorizzati alla prosecuzione volontaria ovvero titolari di pensione a carico di uno o più dei Fondi predetti. Sono, altresì, esclusi dall'iscrizione al Fondo i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. Agli iscritti al Fondo si applica l'articolo 3 della legge 18 febbraio 1983, n. 47.

5. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma 1, è richiesta l'attestazione del superiore locale dell'Istituto.

6. La legge 3 maggio 1956, n. 392, si interpreta nel senso che non sono soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni, i membri di Istituti che prestano la loro opera a favore dell'Istituto di appartenenza o sue articolazioni, anche se in attività autonomamente organizzate ed aventi rilevanza esterna, purché gestite dal medesimo Istituto o da sue articolazioni.

7. Restano comunque valide e conservano la loro efficacia le prestazioni previdenziali ed assistenziali aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 21.

(Finanziamento del Fondo).

1. Il Fondo è alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione nonché dai contributi volontari a carico degli iscritti e dal contributo dello Stato di cui all'articolo 31.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 25, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il contributo dovuto per ogni iscritto è versato tramite l'articolazione dell'Istituto di appartenenza, con facoltà

di chiedere l'autorizzazione all'INPS di accentrare gli adempimenti contributivi presso una o più sedi ed è stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato di vigilanza del Fondo. In sede di prima applicazione della presente legge esso è di importo pari a quello stabilito nella misura fissata con decreto ministeriale 27 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 settembre 1990, n. 221.

3. Il contributo è dovuto dal primo giorno del mese nel quale sorge l'obbligo dell'iscrizione al Fondo ed è versato all'INPS in rate bimestrali posticipate secondo le modalità dallo stesso stabilite.

4. Prima di promuovere azione giudiziaria contro l'iscritto obbligato al pagamento del contributo, l'INPS è tenuto a darne avviso all'Istituto di appartenenza e a concedere un termine di tre mesi per la regolarizzazione.

5. In tutti i casi di ritardato pagamento del contributo o delle singole rate di esso, decorso un mese dalla scadenza del debito, sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale.

6. Il superiore locale dell'Istituto ove l'iscritto risiede è tenuto a fornire, a richiesta, all'INPS, i dati e gli elementi occorrenti per l'applicazione della presente legge.

ART. 22.

(Contributi volontari).

1. L'iscritto nei confronti del quale è venuto a cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo della iscrizione al Fondo può proseguire l'iscrizione medesima mediante versamento di contributi volontari di importo pari a quello dei contributi obbligatori.

2. La relativa domanda di autorizzazione deve essere presentata all'INPS.

3. L'autorizzazione viene concessa se l'interessato può far valere nel Fondo almeno cinque contributi annui ovvero almeno tre contributi annui nel quinquen-

nio precedente la domanda di autorizzazione.

4. La facoltà di contribuire volontariamente nel Fondo può essere esercitata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di autorizzazione.

5. I contributi volontari sono versati in rate bimestrali posticipate direttamente all'INPS, con le modalità stabilite dall'INPS medesimo.

6. I contributi versati dopo la scadenza del bimestre successivo sono indebiti e vengono rimborsati d'ufficio all'interessato o ai suoi aventi causa all'atto dell'accertamento dell'indebito versamento, a meno che il ritardo sia determinato da causa di forza maggiore.

7. I contributi relativi al periodo compreso fra la data di autorizzazione e l'inizio del bimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione stessa sono corrisposti con il primo versamento.

ART. 23.

(Pensioni di vecchiaia).

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, a domanda, quando in favore dell'iscritto risultino versati al Fondo almeno quindici contributi annui e l'iscritto stesso abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

2. Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore ai sei mesi si computa come un anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

ART. 24.

(Pensioni di invalidità).

1. Il diritto alla pensione di invalidità si acquista, a domanda, quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'iscrizione al Fondo e siano stati versati al Fondo stesso almeno cinque contributi annui.

2. Si considera invalido l'iscritto che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio servizio a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.

3. L'accertamento dell'invalidità è effettuato dall'INPS che ha facoltà di sottoporre l'iscritto a' visita medica nonché agli eventuali accertamenti clinici necessari.

4. Il superiore locale dell'Istituto cui, l'interessato appartiene è tenuto a dichiarare lo stato invalidante del richiedente la pensione in conformità a quanto stabilito dal comma 2.

5. La continuazione dell'attività propria da parte dell'iscritto, successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione d'invalidità, non esclude la liquidazione della pensione stessa, sempreché l'attività medesima risulti usurante. Il relativo accertamento viene effettuato dall'INPS, sentito il superiore locale dell'Istituto.

6. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno di contribuzione superiore ai sei mesi si computa come anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

7. Nel caso di iscritto dimesso dall'Istituto l'accertamento dello stato invalidante avviene secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

ART. 25.

(Pensioni di reversibilità).

1. La pensione di reversibilità spetta, a domanda, ai superstiti del pensionato del Fondo o dell'iscritto che, al momento del decesso, abbia versato al Fondo stesso almeno cinque contributi annui.

2. Per quanto concerne i beneficiari e i requisiti per il diritto alla pensione di cui al comma 1, fatti salvi quelli di contribuzione e di anzianità assicurativa, si applicano le norme in vigore per le pensioni ai

superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

3. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la porzione di anno di contribuzione superiore ai sei mesi si computa come anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

ART. 26.

(Importo della pensione).

1. Le pensioni di vecchiaia e di invalidità sono costituite da una quota minima pari all'importo del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Alla quota indicata nel comma 1, si aggiunge, per ogni anno di contribuzione eccedente il quindicesimo, una quota di importo pari a quello in vigore ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge.

3. La pensione ai superstiti, calcolata secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è corrisposta agli aventi diritto di cui all'articolo 25, con le aliquote previste nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

4. La pensione di reversibilità non può essere inferiore all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1.

ART. 27.

(Decorrenza della pensione).

1. La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'iscritto ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.

2. Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al comma 1 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello

nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

3. La pensione di invalidità, al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

4. La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato del Fondo.

5. Le pensioni a carico del Fondo sono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'INPS.

ART. 28.

(Maggiorazione della pensione di vecchiaia per effetto del differimento).

1. Nei casi in cui l'iscritto chieda che la decorrenza della pensione di vecchiaia sia fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed a tale data sia trascorso almeno un anno intero dalla data di conseguimento dei requisiti previsti dall'articolo 23, l'importo minimo della pensione viene maggiorato secondo i coefficienti previsti per le età superiori a sessantacinque anni nella tabella D allegata alla legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituita dall'articolo 23-*sexiesdecies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, relativa all'assicurazione generale obbligatoria.

ART. 29.

(Cumuli).

1. Le pensioni a carico del Fondo, ivi comprese quelle liquidate nella misura minima di cui all'articolo 26, non sono cumulabili, nella misura di un terzo del loro importo, con le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

ovvero di trattamenti di previdenza sostitutivi di quest'ultima o che ne comportino la esclusione o l'esonero.

2. Qualora per effetto della riduzione di cui al presente articolo il trattamento complessivo risulti inferiore alla pensione dovuta dal Fondo, il trattamento medesimo è integrato dal Fondo stesso fino a raggiungere l'importo della pensione suddetta.

3. Le somme trattenute a cura dell'INPS a norma del comma 1 sono devolute al Fondo.

4. Per l'applicazione di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, l'iscritto è tenuto a dichiarare all'INPS la propria qualità di pensionato.

ART. 30.

(Cumulo tra anzianità assicurative presso il Fondo e presso l'assicurazione generale obbligatoria).

1. Qualora l'iscritto possa far valere contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non sufficienti per il diritto a pensione autonoma, i medesimi sono cumulabili con quelli del Fondo.

2. Se i contributi annui versati al Fondo non danno diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, essi possono essere cumulati con l'assicurazione generale obbligatoria.

3. Il cumulo di cui al presente articolo si effettua secondo le disposizioni e i criteri di cui all'articolo 19 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge.

4. Qualora l'iscritto non si avvalga della facoltà di cumulo dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3, gli stessi danno titolo alla liquidazione di una pensione supplementare con le norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

ART. 31.

(Adeguamento automatico delle pensioni).

1. Gli importi delle pensioni a carico del Fondo, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura pari a quella stabilita in applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Il contributo a carico degli iscritti è automaticamente aumentato in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni, con effetto dalla stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni medesime.

ART. 32.

(Contributo dello Stato).

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il contributo dello Stato al Fondo è corrisposto nella misura e con le modalità previste dall'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

ART. 33.

(Norme transitorie).

1. I soggetti che compiano il sessantacinquesimo anno di età entro il primo quindicennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto alla concessione della pensione di vecchiaia qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano purché vi sia stata ininterrotta iscrizione al Fondo dalla data di entrata in vigore della presente legge, o, se successivo, dal termine di cui all'articolo 20, comma 1. I soggetti di cui al comma 1, che siano destinati all'estero dal superiore,

possono effettuare i versamenti volontari con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è venuto a cessare l'obbligo dell'iscrizione.

ART. 34.

(Norme fiscali e di rinvio).

1. Si applicano al Fondo disciplinato dal capo II della presente legge ed ai relativi contributi e prestazioni i benefici, le esenzioni fiscali ed i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Si applicano altresì le norme dell'assicurazione di cui al comma 1 che regolano i termini e le modalità per la presentazione e la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonché quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

ART. 35.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.